



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN
ROMA 14 GENNAIO 2023**



La Riforma del lavoro sportivo

D. Lgs. 36/2021 – Titolo V

Dott. Giuliano SINIBALDI – Commercialista in Pesaro

Il regime fiscale dei compensi sportivi

Disciplina attuale

In vigore fino al 30/06/2023

Le prestazioni sportive dilettantistiche

Sono REDDITI DIVERSI - Art. 67, c. 1, lett. m) Tuir

- Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi **erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche** dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, ... dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto;
- **I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale** di natura non professionale resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Trattamento Previdenziale – disciplina attuale

- Non costituiscono redditi da lavoro
 - Non sono soggette a contribuzione INPS e INAIL, a prescindere dall'importo ricevuto
-
- Circolari INPS, 07.02.2001 n.32 e 26.02.2003 n.42
 - Nota INAIL del 19.03.2003

Le prestazioni sportive dilettantistiche – criticità

Art 67, c. 1, lett. m) T.U.I.R.: Sono redditi diversi ...
se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni.. né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente

requisito soggettivo

- CONI,FSN,EPS e qualunque organismo da essi riconosciuto
- art.35co.6 D.L.207/08 conv.l.14/09 - estensione FSN,DSA,EPS anche per co.co.co. A/G

requisito oggettivo

- esercizio diretto attività sportiva dilettantistica
- didattica, preparazione e assistenza
- **nelle discipline riconosciute dal CONI**
- collaborazioni coordinate continuative A/G

escluse le prestazioni di lavoro subordinato

- etero-direzione
- potere disciplinare
- disposizione delle energie lavorative

escluse le prestazioni di lavoro autonomo professionale

- professione abituale ancorché non esclusiva

Le prestazioni sportive dilettantistiche – La giurisprudenza

- Tra novembre 2021 e gennaio 2022 la Corte di Cassazione ha emesso **37 sentenze**, di tenore univoco, ai sensi delle quali:
- **in presenza di una attività sportiva dilettantistica svolta a titolo oneroso, con continuità, in maniera professionale, i compensi sportivi dilettantistici di cui all'articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir non possano essere riconosciuti** (*"... non consente di includere all'interno dell'area dei redditi diversi le somme percepite da coloro i quali svolgono professionalmente le attività cui le somme si riferiscono..");*
- Sono da escludere dall'area dei redditi diversi **"le somme percepite da coloro i quali svolgono professionalmente le attività cui le somme si riferiscono"**
- La **scelta interpretativa si basa sul precetto fondamentale dell'articolo 38 Costituzione; "I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria..."**, indipendentemente dalla qualificazione **giuridico-formale** del rapporto di lavoro.

Decreto correttivo

ART.35, c. 8 quater, D.Lgs 36/2021 : sanatoria per il passato

- “Per i rapporti di lavoro sportivo **iniziati** prima del termine di decorrenza indicato all’articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **non si dà luogo a recupero contributivo**”

LA NUOVA DISCIPLINA

**Il D.Lgs 36/2021 integrato dal Decreto Correttivo
(D.Lgs 05.10.2022 n. 163 – G.U. 02/11/2022)**

IL LAVORO SPORTIVO – i principi della legge delega 86/2019

- garantire l'osservanza dei principi di **parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico** e di **assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport**;
- riconoscere i principi della **specificità dello sport**, nonché delle **pari opportunità**, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico
- **individuare la figura del lavoratore sportivo**, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e di **definire** la relativa **disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale** e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;
- disciplinare i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo;
- dare riconoscimento giuridico alla figura del laureato in scienze motorie.

LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

D.Lgs 36 – Titolo V – Artt. 25-40

- Nuovo principio – base: **è lavoratore sportivo chi esercita le attività sportive verso un corrispettivo;**
- Vi è un **ribaltamento dell'attuale paradigma;**
- I collaboratori delle ASD/SSD possono operare come **lavoratori** o come **volontari;**

I volontari - Decreto correttivo

- Viene eliminata la figura dell'amatore, sostituita da quella del volontario che, come nella disciplina del Terzo Settore, **potrà percepire esclusivamente rimborsi spese;**

LAVORATORE SPORTIVO

- Causa: prestazione lavorativa
- Rapporto sinallagmatico: scambio tra prestazione e retribuzione
- **Presunzione di onerosità**

COLLABORATORE VOLONTARIO

- Causa ludica/associativa: comunione di scopo solidaristico, non di lucro
- Assenza del rapporto sinallagmatico
- **Presunzione di gratuità**

I volontari – Art. 29 D.Lgs 36/2021

- Mettono a disposizione il proprio tempo e le loro capacità in modo personale, spontaneo e **gratuito**, senza fini di lucro, neanche indiretti;
- Possono operare anche nell'attività sportiva, nella formazione, didattica e preparazione degli atleti;
- Le prestazioni dei volontari **non sono retribuite in alcun modo**, nemmeno dal beneficiario;
- Possono essere **rimborsate esclusivamente le spese documentate** sostenute per il vitto, l'alloggio, il viaggio e il trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono alla formazione del reddito del percipiente;
- Le prestazioni dei volontari **sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro** retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva
- **Devono essere assicurati per RCT** – si applica l'art. 18. c. 2, D.Lgs 117/2017 (codice TS)

I PREMI – Art. 36 c. 6 – ter – tratt.to tributario

- Premi versati a **atleti e tecnici tesserati**;
 - **Per i risultati ottenuti** nelle competizioni sportive;
 - Anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali;
 - Da parte di CONI – CIP – FSN- DSA – EPS – ASD e SSD.
-
- Si applica l'art. 30, DPR 600/1973;
 - **saranno assoggettati a ritenuta fiscale a titolo di imposta del 20%, indipendentemente dall'importo**;
 - non saranno assoggettati a contribuzione previdenziale (non costituiscono prestazioni lavorative).

IL LAVORO SPORTIVO – Art. 25 D. Lgs. 36



IL LAVORO SPORTIVO – Art. 25 D. Lgs. 36

Intervento del correttivo -

SONO LAVORATORI
SPORTIVI (anche)

- i **tesserati** che svolgono le mansioni che saranno individuate come necessarie allo svolgimento di attività sportiva con regolamento da adottare da parte di FSN/EPS/DSA
- ad esclusione delle co.co.co Amministrativo Gestionali

La delibera FGI 11003 del 07/11/2017

Oggetto: collaborazioni sportivo-dilettantistiche non professionali necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva federale. Regime agevolato delle contribuzioni – (cessazione effetti 08/02/2018)

- Responsabile dello Sviluppo
- **Direttore Tecnico**
- Ufficiale di gara
- **Allenatore**
- **Preparatore Fisico**
- Video-analista
- Massaggiatore
- Team Manager
- **Direttore Sportivo**
- Addetto alla Segreteria
- Responsabile/addetto all'impianto
- Manutentore dell'impianto
- Contabile
- Addetto alla comunicazione e al marketing
- **Educatore motorio**

IL LAVORO SPORTIVO – Art. 25 D. Lgs. 36

**NON SONO
LAVORATORI SPORTIVI**

Segretaria (vedi co.co.co AG)

Receptionist

Addetti all'impianto

Addetti alle pulizie

Accompagnatori

Altre figure non citate (es. i c.d. «fac totum»)

I Volontari

A queste figure (tranne i volontari) si applicano le norme ordinarie sul lavoro fatto salvo inserimento in regolamento FSN/DSA/EPS

LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

D.Lgs 36 – Titolo V

Regola generale

- Il rapporto di lavoro sportivo può assumere, **in relazione alle modalità di svolgimento**, le comuni configurazioni di rapporto di lavoro: lavoro subordinato, co.co.co, lavoro autonomo occasionale, lavoro autonomo con modalità professionali (P. IVA)
- “Ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario” (art. 25, c. 5)
- per quanto non regolato diversamente dal decreto “è fatta salva l’applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi” (art. 36, c. 2)

IL LAVORO SPORTIVO – Art. 25 D. Lgs. 36

Tipologie di rapporti di lavoro sportivo

Lavoro subordinato

Lavoro Autonomo

Collaborazione
Coordinata e
Continuativa
(Art. 409, c. 1, n. 3,
c.p.c.)

Lavoro Autonomo
Occasionale
???

Relazione illustrativa al D.Lgs 36:

LA prestazione sportiva è normalmente legata a campionati e tornei, che non si esauriscono in una sola prestazione, e a un tesseramento che ha durata annuale. In presenza di un'attività sportiva a carattere oneroso si ritiene implicita una professionalità difficilmente compatibile con i presupposti di una collaborazione occasionale

Lo screening

Denominazione	titolo	ruolo	n. ore settimana	compenso		altri incarichi	inquadramento	Note
Tizio	Laurea Sc. Motorie	coordinatore palestra	40	1.500,00	NO		Lav. Dipendente sportivo	
Caio	Laurea Sc. Motorie	Istruttore corsi + P.T.	20	1.000,00	SI	Istr. Nuoto + all.re Basket	P.IVA	
Sempronio	CSEN	istruttore	15	500,00	NO	Pensionato	co.co.co sportivo	Verificare compatibilità pensione
Maria	CSEN	istruttore	10	300,00	SI	3 palestre + Pallavolo	P.IVA	
Giovanna	ragioniera	segreteria	20	600,00	NO		co.co.co AG	
Francesca	nessuno	istruttore	6	200,00	NO	dipendente comune	co.co.co sportivo	richiedere autorizzazione
Mario	nessuno	Fac - Totum	18	600,00	NO		Lav. ORDINARIO (dip.te?)	salvo reg.to CSEN
Graziella	Studentessa	Istruttore	3	100,00	NO		co.co.co??? Occ.le??? Volontaria???	verificare rimborsi spese
Ernesto	Studente	Atleta	18	500,00	NO		co.co.co?? Premi???	verificare rimborsi spese
Paolo	Laurea Sc. Motorie + FIGC	Allenatore	18	500,00	NO	dipendente banca banca	co.co.co??? Premi???	verificare rimborsi spese

Il lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

Art. 28 D. Lgs. 36

si presume la natura di lavoro autonomo, nella forma del co.co.co se:

- a) La durata delle prestazioni non supera le **18 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) Le prestazioni oggetto del contratto sono coordinate, sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle FSN-DSA-EPS

Il lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

Art. 28 D.Lgs. 36

Se si superano le 18 ore?

- a) Non scatta automaticamente la presunzione di lavoro subordinato;
- b) Se le modalità del rapporto di lavoro sono compatibili, il rapporto può continuare ad essere qualificato co.co.co;
- c) Opportuna la procedura di certificazione del rapporto di lavoro

Il lavoro sportivo subordinato - Art. 26

E' un contratto di lavoro subordinato «più leggero»

- Può essere a termine (max 5 anni);
- E' ammessa la successione di contratti a tempo determinato tra le stesse parti;
- E' ammessa la cessione del contratto (secondo i regolamenti federali);
- E' possibile prevedere una clausola compromissoria;
- Non si applicano una serie di clausole previste dallo statuto dei lavoratori e dalla legislazione sul lavoro;

CO.CO.CO Amministrativo-gestionali - Art. 37 D.Lgs. 36

- **Non sono comprese tra le figure di lavoro sportivo;**
- Quindi ad esse non si applica la presunzione ex art. 28, c. 2 se durata settimanale è < 18 ore;
- **Devono essere co.co.co «genuine»** (altrimenti opera la riqualificazione in rapporto di lavoro subordinato ordinario);
- Se genuine, si applica il trattamento tributario e previdenziale delle co.co.co sportive;
- **Gli adempimenti restano quelli ordinari** (come oggi): comunicazione preventiva centri impiego, LUL, busta paga etc – le semplificazioni sono riservate ai soli lavoratori sportivi;

Lavoro sportivo - Trattamento tributario (artt. 25 e 36)

Lavoro subordinato



Reddito lavoro dipendente – artt. 49 e 51 Tuir

Co.co.co



Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente art 50 e 52 del TUIR

Lavoro autonomo
professionale



Art. 53 e 54 del TUIR + P.IVA (possibile regime forfettario)

Lavoro autonomo
occasionale



Art. 67 del TUIR

Per tutte le categorie



Esenzione fiscale primi 15.000,00 € (correttivo)

Lavoro sportivo - Trattamento Previdenziale

Art. 35 D. Lgs 36

- La **gestione previdenziale di riferimento** è diversa in relazione alla tipologia di rapporto:
- Dipendenti: Fondo Pensione Sportivi Professionisti c/o INPS (sia professionisti che dilettanti);
 - (solo dilettantismo) Co.co.co, P.IVA ed Occasionali: Gest. Separata INPS;
 - Soggetti iscritti alla gestione «ex ENPALS»: 6 mesi di tempo per optare;

Correttivo: gli oneri sul lavoro sportivo dilettantistico

- **Fino a 5.000 euro:** esenzione da contributi INPS (solo per co.co.co, P.IVA e occasionali – non per dipendenti);
- **da 5001 a 15.000:** si verseranno (solo) i contributi INPS, legge 335/95;
- **superati i 15.000 euro** si pagheranno sia i contributi inps che l'irpef, con le aliquote ordinarie e relative addizionali
- Il percipiente deve **autocertificare i compensi percepiti** (ai fini del superamento soglie esenzione);
- **Per i lavoratori dipendenti:** solo esenzione fiscale – no contributiva

Correttivo: gli oneri sul lavoro sportivo dilettantistico

Tipologia di rapporto	Aliquota previdenziale	Aliquote "minori" assistenziali	Ripartizione società sportiva/lavoratore
Lavoro subordinato	33%	5,17%	23,81% - 9,19% (il 5,17% è a carico del datore di lavoro)
Co.co.co.	25%	2,03%	2/3 – 1/3
Lavoratori autonomi	25%	1,23%	Addebito (volontario) 4% al committente
Lavoratori sportivi già iscritti presso altre forme obbligatorie	24%	//	Se co.co.co 2/3-1/3 Se autonomo addebito (volontario) 4% al committente

Correttivo: gli oneri sul lavoro sportivo dilettantistico

- Viene prevista – solo per co.co.co, P.IVA e Occ.li (no dipendenti) – la **riduzione dei contributi previdenziali al 50% per i primi cinque anni***;
- L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente;
- La riduzione non si applica ai contributi c.d. «minori»
- Fino al 31/12/2027 le aliquote previdenziali (sopra 5.000,00 €) saranno le seguenti:
 - ❑ 12% in presenza di altra contribuzione previdenziale
 - ❑ 12,5% + contr.ne «minore» 0,72% + 1,31% = 27,03% per chi è senza copertura previdenziale
- Per i lavoratori dipendenti l'aliquota previdenziale sarà quella «piena» (33%) da subito

* **Riduzione del 50% dell'imponibile contributivo**

Correttivo: gli oneri sul lavoro sportivo dilettantistico

Contributi aggiuntivi «minori» per gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata - inps circ. n. 25 del 11/02/22:

- 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, assegno per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale;
- 1,31% per il finanziamento della dls coll. (indennità disoccupazione mensile collaboratori)

INAIL: aliquota puntuale da verificare caso per caso – 9 per mille per istruttori

Rimborsi spese: non concorrono alla formazione del reddito (ed al raggiungimento delle soglie di esenzione) i rimborsi spese analitici e documentati (compresi chilometrici);

ASSICURAZIONE INFORTUNI – INAIL

- Ai lavoratori sportivi titolari di **contratti di CO.CO.CO** si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'art. 5, commi 2 e 3, del D. Lgs. 38/2000 (assicurazione dei lavoratori parasubordinati):
- ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico (denuncia di esercizio per la valutazione dei rischi ed il calcolo del premio di assicurazione, denuncia di eventuali variazioni, autoliquidazione del premio, dichiarazione dei salari);
- Ai fini INAIL il decreto non prevede né soglia né riduzione di imponibile come per il contributo INPS;
- Il premio assicurativo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e di 2/3 a carico del committente;
- Ai fini del calcolo del premio la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti (salvo applicazione art. 116 TU INAIL «**minimali**/massimali»).
- Da 01/07/2022 **minimale € 1.481,73** (massimale 2.751,78)
- Se Aliquota 9 per mille  minimale $1.481,73/1000*9= 13,33$ €/mese  160,00 €/anno

ASSICURAZIONE INFORTUNI – INAIL

i ***lavoratori subordinati sportivi***, dipendenti dai soggetti art. 9 del TU Inail (DPR 1124/1965) (enti privati, ogni tipo di società, committente del lavoratore parasubordinato) sono soggetti a obbligo assicurativo (INAIL) anche quando sono presenti previsioni contrattuali o di Legge di tutele con polizze privatistiche.

Specifico Decreto Ministero del Lavoro / MEF / stabilirà le retribuzioni e i riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo

	DESCRIZIONE	ALIQUTA
580	Gestione impianti sportivi, es. stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf, maneggi, piste da sci, autodromi, ippodromi; comprese le attività annesse	9,89x1000
590	Attività degli sportivi professionisti , ad es. atleti allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici	78x1000
610	Corsi di istruzione e formaz. professionale, tirocini formativi, stage e simili. Istruttori sportivi.	9x1000
722	Settore amministrativo del comparto sportivo	5x1000

ASSICURAZIONE INFORTUNI – INAIL

Non sono soggetti a contribuzione INAIL

- I lavoratori liberi professionisti in possesso di P.IVA;
- I lavoratori autonomi occasionali;

Correttivo: gli oneri sul lavoro sportivo dilettantistico

Lavoratori sportivi con P.IVA

soglie di esenzione

- Se operano solo VS committenti sportivi non ci sono problemi;
- Superata la soglia di esenzione fiscale (15.000,00) possono applicare il regime forfettario fino a 65.000,00 € di fatturato;
- Se operano anche Vs soggetti non sportivi (es. privati o alberghi o palestre commerciali) dovrà essere chiarito **se e come operano le soglie di esenzione**, sia fiscale che contributiva

Decreto correttivo

Dipendenti Pubblici (Art. 25 – D. Lgs. 36)

- possono prestare la propria attività nell'ambito delle asd/ssd purchè:
 - fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio
 - previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza
 - a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari
- L'attività può essere retribuita dai beneficiari
 - solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza
 - In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive nell'area del dilettantismo (co.co.co o lavoro autonomo) sia a livello fiscale che previdenziale
- Possono inoltre ricevere premi e borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive (soggette al regime di cui all'art 30 DPR 600/73 – ritenuta a titolo di imposta 20%)

Lavoratori Sportivi

Compatibilità con trattamenti pensionistici

- La riforma non affronta il problema
- Si applicano le regole generali
- E' necessario verificare le singole posizioni dei collaboratori pensionati

Correttivo: le semplificazioni degli adempimenti sul lavoro

Nuovo art. 28 D. Lgs 36/2021

- Per le co.co.co sportive la comunicazione preventiva ai centri per l'impiego è sostituita dalla comunicazione dei medesimi dati al RAS;
- Se il compenso annuo non supera i 5.000 Euro non occorre operare la comunicazione preventiva;
- Per le co.co.co sportive, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche;
- Per le co.co.co sportive, se il compenso annuale non supera l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga;
- E' previsto che una serie di comunicazioni da effettuare c/o INPS ed INAIL siano operate attraverso il RAS;
- **Il MLPS dovrà emanare appositi decreti attuativi entro il 01/04/2023.**

ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

Per venire incontro all' esigenza di evitare l'eccessiva onerosità degli adempimenti legati ai rapporti di lavoro vengono previste importanti semplificazioni degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo ed alla gestione degli stessi, attraverso il RAS.

Il Registro assolve alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive nonché alle altre funzioni previste dal D.L. 36/2021.

ADEMPIMENTI ORDINARI del datore di lavoro

Adempimenti ordinari datore di lavoro

- **Aprire la posizione INAIL** inviando tramite il sito www.inail.it la denuncia di inizio attività;
- **Verificare** se il lavoratore sportivo è già in possesso di una **posizione presso la gestione separata INPS** (L. 335/1995) come collaboratore; in caso negativo il committente dovrà provvedere ad aprirla;
- **Comunicare**, almeno un giorno prima, **al Centro per l'Impiego l'inizio del rapporto di lavoro** indicando gli elementi essenziali del contratto: le parti, la durata del contratto, il compenso previsto.

La comunicazione viene effettuata attraverso la compilazione e l'invio telematico del modello "Unilav" sul sito del MLPS (<https://www.co.lavoro.gov.it>). I contenuti della comunicazione sono resi disponibili a tutti gli enti coinvolti (INPS e INAIL) ognuno per le proprie competenze;

ADEMPIMENTI ORDINARI del datore di lavoro

- **Istituire il Libro Unico del Lavoro** (L.U.L.);
- **Emettere il cedolino** paga, predisporre il modello F24 per il pagamento dei contributi previdenziali alla gestione separata INPS e le imposte trattenute al collaboratore.
- **Comunicare** mensilmente all'**INPS** con il modello "**Uniemens**" il dettaglio dei contributi versati: beneficiario, imponibile previdenziale e contributo previdenziale;
- **Comunicare** annualmente all'**INAIL**, entro il 28 febbraio dell'anno successivo **il totale dei compensi erogati** e pagare il saldo del premio dovuto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
- **Predisporre e inviare telematicamente all'Agazia delle Entrate**, nel mese di marzo dell'anno successivo, la **Certificazione Unica**, che contiene il compenso erogato, le eventuali imposte trattenute al collaboratore e i dati previdenziali, relativi all'imponibile e ai contributi pagati;

ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

ADEMPIMENTO	FUNZIONI DEL REGISTRO ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE	SEMPLIFICAZIONI
Comunicazione informazioni al Ministero del Lavoro	Sarà inserita un'apposita funzione che consentirà di effettuare tramite il Registro la comunicazione diretta al Centro dell'Impiego, INPS e INAIL (modello Unilav).	<u>Art. 28, c. 3, del D.L. 36/2021</u> Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali: compensi fino a € 5.000,00.
Emissione del cedolino paga e tenuta del LUL	All'interno del Registro sarà prevista una funzione che prevede la liquidazione dei compensi ed il calcolo dell'eventuale contributo previdenziale per i compensi fino a € 15.000,00. L'obbligo di tenuta del L.U.L. sarà adempiuto in via telematica all'interno di un'apposita sezione del Registro	<u>Art. 28, c. 4, del D.L. 36/2021</u> Non c'è l'obbligo di emissione del cedolino paga se il compenso annuo non supera l'importo di € 15.000,00.
Invio "UNIEMENS" all'INPS	Possibilità di effettuare il calcolo e la comunicazione tramite apposita funzione all'interno del Registro	<u>Art. 35, c. 8 quinq. D.L. 36/2021</u> L'adempimento della Comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione istituita nel Registro.

ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

ADEMPIMENTO

FUNZIONI OPERATIVE ALLO STUDIO DEL DIPARTIMENTO PER L'INSERIMENTO NEL REGISTRO

Predisposizione del modello F24

Possibilità di generarlo attraverso il Registro

Comunicazione INAIL e autoliquidazione del premio

Possibilità di ottemperare agli adempimenti mediante il Registro

Predisposizione della Certificazione Unica

Generazione della CU e predisposizione del file per la trasmissione all'Agenzia dell'Entrate tramite intermediario.

Correttivo: le semplificazioni degli adempimenti sul lavoro

Nuovo art. 28 D. Lgs 36/2021

- **ATTENZIONE: le semplificazioni sono relative alle sole co.co.co sportive**
- NON SI APLICANO A:
 - rapporti di lavoro subordinato;
 - co.co.co Amministrativo/Gestionali (non sono lavoratori sportivi)

DISCIPLINA DEL LAVORO SPORTIVO

Ulteriori conseguenze dell'inquadramento lavorativo

- **Sicurezza sul lavoro** (DM 81/2008): – DVR – RSSP (titolare) – RSA (rappresentante dei lavoratori);
- **Medico del lavoro** (è figura diversa rispetto al medico sportivo);
- Per lavoratori dipendenti: contrattazione collettiva - Naspi – TFR etc;
- **INAIL**;
- Privacy;
- Obblighi di informativa;
- Certificazione casellario giudiziale per minori;
- C.U./770;
- etc

DISCIPLINA DEL LAVORO SPORTIVO

Certificazione casellario giudiziale

- Il ministero della Giustizia aveva escluso dall'obbligo le collaborazioni sportive ex art. 67 Tuir;
- Dal 01/01/2023 tutti i collaboratori sportivi diventano lavoratori: torna applicabile l'obbligo?

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39

Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/2014

Art. 2

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e sanzioni per il datore di lavoro

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente:

«Art. 25-bis

Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro

1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.».

2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

Disclaimer

**Queste diapositive sono state create per l'attività
indicata in premessa.**

**Non sono di conseguenza una trattazione esaustiva sull'argomento
e non possono essere diffuse, riprodotte o citate al di fuori di questo contesto.**

grazie per l'attenzione



Dott. Giuliano Sinibaldi

Studio Sinibaldi Marinelli

Galleria dei Fonditori n. 3

61122 – Pesaro (PU)

Contatti

Tel: 0721.451363

email: sinibaldi@sinibaldimarinelli.it

web: www.cmsmcommercialisti.it

© Riproduzione riservata